

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Annullamento dell'aggiudicazione del lotto 2, disposta con la deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, a favore della società DAMBO Srl e contestuale affidamento del Lotto medesimo alla società BIOMEDICAL SERVICE Srl per un importo complessivo di € 1.560.000,00 Iva esclusa

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: GIULIA NECCI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott. VITTORIO SANTORIELLO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€455.000,00	2024	CE	501010317	Reagenti	Dr.ssa Roberta Pavan	SI
€780.000,00	2025	CE	501010317	Reagenti	Dr.ssa Roberta Pavan	NO
€325.000,00	2026	CE	501010317	Reagenti	Dr.ssa Roberta Pavan	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n. 176 del 13/02/2024

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.17 pagine di cui n. 9 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTI il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il Dott. Giuseppe Quintavalle;

l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sulBURL del 30/10/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico- Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTE la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi integrazione della Deliberazione n. 347 del 08/07/2022;

PREMESSO che, con Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, è stata aggiudicata la procedura aperta telematica, indetta con deliberazione CS n. 997 del 16/11/2023, finalizzata all'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura, suddivisa in 2 lotti, di test antigenici per diagnostica COVID - 19 per le esigenze della ASL Roma 1, per una spesa complessiva biennale di € 909.040,00 iva esclusa, € 955.784,00 Iva inclusa (Iva al 5% e 22%), ai sotto indicati operatori:

Lotto 1: test immunocromatografici "lateral flow" alla società OMNIA DIAGNOSTICS Srl per importo iva esclusa di € 7.600,00;

Lotto 2: POCT (con strumenti) alla società DAMBO Srl per importo iva esclusa di € 901.440,00;

che per entrambi i lotti il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso;

che, in riferimento al Lotto 2, l'operatore BIOMEDICAL SERVICE Srl, risultato secondo in graduatoria ha proposto ricorso amministrativo avverso l'aggiudicazione, disposta con la Deliberazione CS n. 513/2024 a favore della società DAMBO Srl;

che dal Verbale del 30/05/2024 (All. 1) predisposto dal Seggio di gara, nominato con Deliberazione CS n. 69 del 23/01/2024, riunitosi alla luce delle contestazioni oggetto del ricorso predetto, emergeva la carenza nell'offerta dell'operatore DAMBO Srl di un requisito ritenuto essenziale per l'ammissibilità della medesima e, pertanto, la non idoneità della proposta della società individuata quale aggiudicataria del Lotto 2 ex Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024;

RILEVATO che l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante anche dopo che l'aggiudicazione

sia divenuta efficace, fino alla stipulazione del contratto – è un potere ampiamente discrezionale, il quale si fonda sui principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A. nonché sul principio di cui all'art.1328 c.c., a mente del quale la proposta di conclusione del contratto è sempre revocabile sino al momento della conclusione dell'accordo;

che, con riguardo specifico ai procedimenti ad evidenza pubblica, l'Amministrazione ha la facoltà di ritirare in autotutela gli atti di gara – ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo – laddove si sia in presenza di vizi tali da inficiare la regolarità della procedura;

che, in sostanza, non può negarsi il potere del Seggio di gara di riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente;

DATO ATTO che nella fattispecie in esame, l'illegittima aggiudicazione sarebbe derivata da un errore del Seggio di gara che avrebbe equivocato sull'offerta tecnica dell'aggiudicatario, ritenendo che il prodotto offerto possedesse tutti i requisiti essenziali richiesti;

che il contratto discendente dall'adozione della Delibera CS n. 513/2024 per il lotto 2 con la società DAMBO Srl non è stato ancora stipulato e pertanto alcun affidamento può essere vantato dalla società predetta, anche in considerazione del breve tempo trascorso dall'adozione del provvedimento;

che l'art 18 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2013 prevede che la stipulazione del contratto sia subordinata all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione “fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela”;

che, in comparazione con la posizione della società DAMBO Srl e nel rispetto del primario obbligo posto a carico della stazione appaltante di garantire la par condicio dei concorrenti ed il ripristino della legalità, sussistono valide ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale che giustificano l'esercizio di autotutela per l'annullamento dell'aggiudicazione disposta con la più volte citata Deliberazione CS n. 513/2024 in merito al Lotto 2;

che, con prot. 87839 del 31/05/2024 (All. 2), inviata a tutti i partecipanti al Lotto di gara in questione, è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

che in data 11/06/2024, con prot di arrivo n. 93227, l'operatore DAMBO Srl ha fatto pervenire nota di riscontro (All. 3), con quale la medesima contesta l'operato del Seggio di gara in merito al riesame della propria documentazione tecnica e alla circostanza che al ricorrente è stata fornita integralmente l'accesso alla predetta documentazione pur in presenza di asseriti segreti tecnici e commerciali;

che le predette contestazioni, peraltro del tutto prive di qualsiasi riferimento specifico agli elementi tecnici riportati nel Verbale del seggio di gara del 30/05/2024, appaiono non meritevoli di apprezzamento, in considerazione anche della circostanza che, con nota n. 70793 del 07/05/2024, l'UOC proponente il presente atto ha ampiamente illustrato le motivazioni per le quali i segreti tecnici e commerciali, che nel caso specifico si riferivano all'offerta tecnica nella sua interezza, debbono essere accompagnati da motivata e comprovata dichiarazione, mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia, fermo restando peraltro l'onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza;

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per annullare, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 241/1990, l'aggiudicazione del lotto 2, disposta con la deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, a favore della società DAMBO Srl e prendere atto della conseguente nuova graduatoria di gara, individuando come operatore affidatario la società BIOMEDICAL SERVICE Srl per un importo complessivo di € 1.560.000,00 Iva esclusa;

RILEVATA la conseguente necessità di rideterminare l'impegno di spesa complessivo, derivante dall'aggiudicazione dell'iniziativa di gara, indetta con deliberazione CS n. 997 del 16/11/2023, annullando quanto disposto a tal proposito con il provvedimento deliberativo CS n. 513 del 24/04/2024;

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 1.560.000,00-iva compresa produrrà costi sul conto economico 501010317 "Reagenti ", come di seguito indicato per il periodo: 01/06/2024-31/05/2025;

ATTESO che, a seguito dell'adozione del presente atto, il CE 501010317 nell'annualità 2024 rispetto all'adozione della delibera CS n 176/2024 presenta la seguente situazione contabile:

Conto n. 501010317	
Budget assegnato	9.568.154,00
Budget già impegnato	12.032.189,87
Importo impegnato con il presente atto (anno 2024)	455.000,00
Scostamento	2.919.035,87

che il CCS, nell'evidenziare che al momento non è possibile individuare risparmi di spesa su pregressi atti deliberativi, ha rappresentato lo scostamento sopra riportato è da intendersi riferito al budget stanziato e non a quello effettivamente consumato e che lo stesso deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può essere ridotta, per il blocco dei test diagnostici connessi all'uso dei dispositivi in trattazione;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, si applicano, laddove compatibile e non in contrasto con la normativa vigente, le disposizioni e le aliquote richiamate nel regolamento vigente al momento della indizione e aggiudicazione della procedura di gara;

che, con la Deliberazione di indizione della procedura di gara, oggetto della presente aggiudicazione, è stato approvato il seguente quadro economico relativo alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche:

a) Importo a base d'asta	2.690.000,00€
a2) costi della sicurezza	-
totale a)	2.690.000,00€
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	3.360,00€
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	840,00€
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	591.800,00€
totale b)	596.000,00€
IMPORTO TOTALE a) + b)	3.286.000,00€

TENUTO CONTO del ribasso superiore al 30% in applicazione dell'art. 17 lett. e) del Regolamento aziendale, le quote di incentivi di cui al sopra citato quadro economico sono rimodulate, per b1) e per b2) come di seguito:

a) Importo a base d'asta	2.690.000,00€
--------------------------	---------------

a2) costi della sicurezza	-
totale a)	2.690.000,00€
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	2.313,83€
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	578,46€
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	591.800,00€
totale b)	594.692,29€
IMPORTO TOTALE a) + b)	3.284.692,29€

che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per le singole forniture;

VISTA la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità secondo la quale risulta a tal fine necessario:

- procedere, in fase di aggiudicazione, a individuare le cifre da accantonare sul CE 516040605 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" quale quota di incentivi da ripartire tra il personale di comparto interessato e/o destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- procedere, in fase di liquidazione, alla individuazione sui CP 202050569 "Quota personale di comparto" e CP 202050568 "Fondo innovazione" delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

RITENUTO dunque, di confermare quanto già contabilizzato con la Deliberazione CS n. 513/2024, sul conto economico n. 516040605, rubricato "accantonamento incentivi funzioni tecniche", la quota relativa alle funzioni di collaborazione all'attività del responsabile unico di progetto ed all'attività di predisposizione dei documenti di gara, per un importo pari ad € 2.313,83 nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 578,46;

di rinviare a successiva determinazione della struttura proponente il presente atto, ad esito dell'acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione di quanto dovuto per la corresponsione degli incentivi verso il seguente personale dipendente:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione alle attività del RUP e predisposizione dei documenti di gara	Samoa Testa	80,00
	Leo Giubilaro	10,00
	Giuseppe Calamia	10,00

RITENUTO altresì, di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023, per le procedure indette fino al 31.12.2023, nel seguente modo:

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l'avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del codice;
- ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all'aggiudicazione e alla modifica del contratto;

di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari, in proporzione alla quota di aggiudicazione, le spese anticipate dall'ASL Roma 1 per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di indizione sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 241/1990, l'annullamento dell'aggiudicazione del lotto 2, disposta con la deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, a favore della società DAMBO Srl e prendere atto della conseguente nuova graduatoria di gara, individuando come operatore affidatario la società BIOMEDICAL SERVICE Srl per un importo complessivo di € 1.560.000,00 Iva esclusa;

di disporre l'annullamento dell'impegno complessivo di spesa disposto sul conto 501010317 con il provvedimento deliberativo sopra indicato e **di prendere atto** del nuovo budget conseguente a quanto indicato nel punto precedente:

ANNO 2024 (01/06/2024-31/12/2024)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	455.000,00

ANNO 2025 (01/01/2025-31/12/2025)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	780.000,00

ANNO 2026 (01/01/2026-31/05/2026)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	325.000,00

di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di confermare la somma già accantonata con la deliberazione CS n. 513/2024 con riferimento al CE 516040605, di € 2.892,29 e pertanto **di dare atto** che le modifiche oggetto del presente provvedimento non assumono alcuna rilevanza contabile sul conto predetto;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dr. Vittorio Santoriello

Il Responsabile della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che

lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di **adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Annullamento dell'aggiudicazione del lotto 2, disposta con la deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, a favore della società DAMBO Srl e contestuale affidamento del Lotto medesimo alla società BIOMEDICAL SERVICE Srl per un importo complessivo di € 1.560.000,00 Iva esclusa”* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 241/1990, l'annullamento dell'aggiudicazione del lotto 2, disposta con la deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, a favore della società DAMBO Srl ed prendere atto della conseguente nuova graduatoria di gara, individuando come operatore affidatario la società BIOMEDICAL SERVICE Srl per un importo complessivo di € 1.560.000,00 Iva esclusa;

di disporre l'annullamento dell'impegno complessivo di spesa disposto sul conto 501010317 con il provvedimento deliberativo sopra indicato e **di prendere atto** del nuovo budget conseguente a quanto indicato nel punto precedente

ANNO 2024 (01/06/2024-31/12/2024)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	455.000,00

ANNO 2025 (01/01/2025-31/12/2025)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	780.000,00

ANNO 2026 (01/01/2026-31/05/2026)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	325.000,00

di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 nonché di pubblicare il presente atto sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente”;

di confermare la somma già accantonata con la deliberazione CS n. 513/2024 con riferimento al CE 516040605, di € 2.892,29 pertanto **di dare atto** che le modifiche oggetto del presente provvedimento non assumono alcuna rilevanza contabile sul conto predetto;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Dirigente della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

Dambo S.r.l. - Via Maestri del Lavoro snc, 70017 Putignano (BA), Italia - P.IVA: 08405110720 - Pec: dambosrl@pec.it

☎ +39 080 2221792

✉ info@dambo.it

🌐 www.dambo.it

Oggetto: Procedura di gara, aggiudicata con Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, finalizzata all'affidamento della fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di test antigenici per diagnostica covid-19 per la Asl Roma 1 .

Verbale riesame offerta tecnica operatore DAMBO Srl Lotto 2

Premesso:

che, con Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, è stata aggiudicata la fornitura biennale, suddivisa in 2 Lotti ed eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di test antigenici per diagnostica covid-19 per la Asl Roma 1;

che, per entrambi i lotti, il criterio di aggiudicazione era quello del criterio più basso;

che il lotto 2 - POCT (con supporto di strumenti) – è stato aggiudicato alla società DAMBO Srl per un importo biennale di € 901.440,00 Iva esclusa, a seguito della sotto riportata graduatoria

Operatore	Rank	Valore offerta	Ribasso (%)
DAMBO Srl	1	€ 901.440,00	17%
BIOMEDICAL SERVICE Srl	2	€ 1.560.000,00	11%
ELETTROBIOCHIMICA Srl	3	€ 1.725.600,00	9%

che, in data 24/05/2024, l'operatore BIOMEDICAL SERVICE Srl ha notificato all'ASL Roma 1 un ricorso amministrativo avverso la predetta aggiudicazione, rappresentando che l'offerta della società DAMBO Srl non presenta i requisiti minimi richiesti negli atti di gara e pertanto andava escluso dalla selezione;

che il ricorso riguarda aspetti puramente tecnici/diagnostici e, pertanto, si rende necessario, riesaminare l'offerta dell'attuale aggiudicatario, per verificare le contestazioni oggetto di ricorso.

Pertanto, in data 30/05/2024, il Seggio di gara, nominato con Deliberazione CS n. 69 del 23/01/2024, così composto:

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Santoriello

COMPONENTE: Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE: Dott.ssa Annunziata Tamburro

si riunisce in collegamento da remoto alle ore 9,00

Esaminati tutti i punti del ricorso, i membri del Seggio ritengono opportuno soffermarsi sulla circostanza che il capitolato prevede l'offerta da parte del concorrente di "test completi di dispositivi di prelievo e di tutto il materiale necessario all'esecuzione dei test, compresi controlli positivi e negativi; kit conservabili a temperatura ambiente", laddove per controlli positivi e negativi si intendono, sinteticamente, campioni biologici "simulati", che mimano rispettivamente il materiale rilevabile in un paziente infetto – in questo caso si parla di campione positivo – e in un paziente sano - il controllo negativo appunto -.

In genere, i controlli positivi e negativi sono contenuti all'interno di flaconcini, opportunamente etichettati e talvolta dotati di tappo contagocce, da cui prelevare "il campione simulato" e sottoporlo al test, come se si trattasse di un campione reale.



Spesso, i produttori di test POCT accludono questi flaconcini all'interno delle confezioni del kit principale. In altri casi, li rendono disponibili in confezioni separate, con diverso codice prodotto.

Occorre precisare che, nel caso specifico, si tratta di test "strumentali", ancorché POCT. Questi test vengono effettuati in un contesto controllato (e controllabile), tipicamente in laboratorio, anziché sul campo, facendo emergere la necessità di utilizzare i controlli. Rientra, infatti, nella filosofia del laboratorio eseguire almeno una volta al giorno questi controlli, anche se le specifiche del POCT non lo esigono obbligatoriamente. In altre parole, il laboratorio utilizza questi controlli come elemento ulteriore di sicurezza della qualità della seduta analitica, indipendentemente dalla formulazione della metodica (quindi anche qualora la metodica preveda sistemi alternativi di calibrazione con card o chip lotto-dipendente o kit-dipendente; oppure qualora lo strumento dedicato disponga di un sistema di calibrazione che permette di lavorare i campioni clinici direttamente).

In sostanza, la richiesta dei predetti controlli è finalizzata ad una migliore efficienza del sistema diagnostico a garanzia della qualità delle sedute analitiche e risponde all'attuale organizzazione del laboratorio.

Detto quanto sopra, la società DAMBO Srl ha riportato, nella documentazione tecnica, la seguente affermazione: *è possibile utilizzare i controlli standard COVID-19 Ag per la calibrazione esterna e, in tal caso, si consiglia di testare almeno due diversi punti di concentrazione.*

Nella documentazione tecnica di DAMBO Srl, negli allegati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, sono presenti riferimenti a uno Standard Material Positive - SARS-CoV-2 NP1 protein (H-Guard Research Center, HGAg 0016) e a uno Standard Material Negative - Pre-treatment buffer - utilizzati nell'ambito degli studi validativi.

Dette affermazioni hanno fuorviato il Seggio di gara in sede di valutazione di conformità. In sede di riesame, emerge però, che i controlli di cui alla affermazione della società DAMBO Srl, nulla hanno a che vedere con i controlli dei test positivi e negativi previsti negli atti di gara.

Allo stesso modo, la presenza di una "Cartuccia QC" – cfr. Absol Manuale Utente ITA, pag.7/34 - per la verifica hardware delle prestazioni (ancorché non del processo), a supporto del buon funzionamento del POCT "ABSOL", quale attività preliminare obbligatoria da svolgere all'inizio della seduta, non può essere considerato equivalente ai controlli liquidi.

In sostanza, i controlli liquidi (positivi e negativi), ancorché citati in punti diversi della documentazione tecnica di DAMBO Srl, non risultano mai esplicitamente referenziati nella composizione del kit e nel confezionamento della rispettiva scatola – codice prodotto ABCVA-020 - né sul confezionamento degli strumentini POCT, codice prodotto ABSOL-001 e di essi non si ha nessuna traccia nell'Allegato 11.

Il seggio, in sede di riesame, dichiara, pertanto, che il prodotto offerto dalla società DAMBO Srl risulta non idoneo rispetto a quanto richiesto negli atti di gara e non conforme agli standard e alle procedure aziendali attualmente in uso.

La seduta termina alle ore 11,30.



Letto approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Santoriello

COMPONENTE: Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE: Dott.ssa Annunziata Tamburro


Maria Letizia Schiavone
Annunziata Tamburro



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Spett.le

DAMBO Srl

Pec: dambosrl@pec.it

Spett.le

BIOMEDICAL SERVICE Srl

Pec: biomedicalservice@legalmail.it

Spett.le

ELETTROBIOCHIMICA Srl

Pec: elettrobiochimica@legalmail.it

Oggetto: Procedura di gara, aggiudicata con Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, finalizzata all'affidamento della fornitura di test antigenici per diagnostica covid-19 per la Asl Roma 1. Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990. Annullamento aggiudicazione Lotto 2

Nel rammentare che l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2013 anche dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, fino alla stipulazione del contratto – è un potere ampiamente discrezionale, che si fonda sui principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A. nonché sul principio di cui all'art.1328 c.c., a mente del quale la proposta di conclusione del contratto è sempre revocabile sino al momento della conclusione dell'accordo, si rappresenta che, a seguito di un riesame della documentazione tecnica dell'offerta della società Dambo Srl, è emersa l'inidoneità dell'offerta dell'operatore rispetto agli elementi riportati negli atti di gara, per le ragioni illustrate nel Verbale allegato e parte integrante della presente comunicazione. Pertanto, l'ASL Roma 1, procederà, con apposito provvedimento deliberativo, ad annullare, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 241/1990, l'aggiudicazione del lotto 2, disposta con la deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, a favore della società DAMBO Srl ed a prendere atto della conseguente nuova graduatoria di gara, individuando come operatore affidatario la società BIOMEDICAL SERVICE Srl.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii, gli operatori in indirizzo possono prendere visione degli atti del procedimento allegati alla presente e/o produrre memorie scritte e documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.





Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vittorio Santoriello, Dirigente amministrativo presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma 1 e la PEC di riferimento è la seguente: uocabs@pec.aslroma1.it.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Vittorio Santoriello

Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Spett.le
DAMBO Srl
Pec: dambosrl@pec.it

Oggetto: Procedura di gara, aggiudicata con Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, finalizzata all'affidamento della fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di test antigenici per diagnostica covid-19 per la Asl Roma 1.

Istanza accesso agli atti Lotto 2 da parte dell'operatore economico Biomedical Service Srl.
Vs nota del 06/05/2024

In merito alla Vs nota del 06/05/2024, va evidenziato che l'operatore BIOMEDICAL SERVICE Srl si è classificato secondo nella graduatoria di gara e tale collocazione attribuisce allo stesso una posizione particolarmente qualificata nell'ambito della procedura di gara e solo per questo il diritto di accesso si configura strumentale ad un'eventuale azione giudiziaria, così da dover essere in ogni caso assentito.

In sostanza, come indicato nella sentenza del Tar Lazio, Sez. V n. 1872/2022, quando la richiedente l'accesso sia la seconda graduata, essa deve, al fine di contestare gli esiti di gara, poter conoscere per difendersi in giudizio, gli elementi in base ai quali la Commissione, nel caso in questione, il Seggio di gara, ha effettuato le proprie valutazioni.

Esiste, pertanto, in modo diretto ed in equivoco quel collegamento tra l'esigenza difensiva, la situazione soggettiva finale e il documento di cui è chiesta l'ostensione, che la giurisprudenza ha individuato come necessario al fine dell'esercizio dell'accesso difensivo il quale trova il suo fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della Carta costituzionale (CDS Ad plenaria 18/03/2021, n. 4).

Detto questo, i documenti per i quali codesto operatore non intende riconoscere il diritto di accesso, rappresentando l'offerta tecnica nella sua interezza, richiamano chiaramente gli elementi per i quali l'offerta è stata ritenuta valida ai fini dell'aggiudicazione e come tali assumono piena rilevanza per la difesa in giudizio.

Si richiamano, al tal proposito, i commi 5, lett. a), e 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Più specificamente, tale norma contiene una serie di prescrizioni specifiche in materia di procedure di aggiudicazione in merito al diritto di accesso.

Innanzitutto, sancisce che, in relazione alle offerte, il diritto di accesso è differito fino all'aggiudicazione. Prevede inoltre che "il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" (art. 53 comma 5 lett a). Tuttavia, anche in relazione a tale ipotesi, consente l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento. Il legislatore ha, in sostanza, operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari.

Va, inoltre, ricordato che il limite alla ostensibilità è subordinato all'allegazione di «motivata e comprovata dichiarazione», mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia, fermo restando peraltro l'onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza.

Dalla lettura della nota in oggetto, emerge che l'intera offerta tecnica sarebbe coperta da segreti tecnici commerciali, laddove nella definizione di segreti tecnici o commerciali **non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto**, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia



una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela

La qualifica di segreto tecnico o commerciale, e, quindi, la meritevolezza della tutela deve essere, infatti, stringente e la concreta fattispecie deve caratterizzata da rigorosa effettività, essendo riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (TAR Lombardia Brescia Sez. 13/06/2022, n. 598).

In altri termini, **le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dall'operatore**, che invece, in questo caso si è invece limitato ad una generica dichiarazione riferita peraltro all'offerta tecnica nel suo complesso. Le ragioni addotte in sede di opposizione riportate nella nota del 06 maggio scorso si sostanziano in affermazioni di carattere generico, prive di riferimenti concreti: non emergendo indicazioni in ordine all'esistenza di specifici segreti industriali, scoperte o innovazioni tutelate da brevetto, all'impiego di software informatici soggetti alla tutela di autore o a progetti particolarmente innovativi.

La circostanza che il proprio fornitore avrebbe richiesto di non divulgare, alcuna informazione tecnica afferente il dispositivo offerto, se non alla Pubblica Amministrazione che ha bandito la gara d'appalto non assume alcun rilievo, allorchè la partecipazione ad una procedura di gara comporta l'accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione.

Per tutto quanto sopra esposto, salva ogni diversa valutazione da parte della Asl Roma 1, codesto Operatore **vorrà fornire, entro 2 giorni dal ricevimento della presente**, la documentazione tecnica che intende oscurare in quanto riportante segreti tecnici e commerciali intesi come sopra illustrato.

Diversamente questa Stazione appaltante concederà tutta la documentazione tecnica al secondo classificato, ad eccezione del nominativo del fornitore.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vittorio Santoriello

Spett.le
ASL Roma 1
Via Borgo Santo Spirito, 3
00193 ROMA (RM)
uocabs@pec.aslroma1.it
DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC Acquisizione Beni e Servizi
c.a. Preg.mo Sig. RUP
Dott. Vittorio Santoriello

Nota trasmessa esclusivamente a mezzo PEC

Putignano, 10 Giugno 2024

OGGETTO: Procedura di gara, aggiudicata con Deliberazione CS n. 513 del 24/04/2024, finalizzata all'affidamento della fornitura di test antigenici per diagnostica covid-19 per la Asl Roma 1. Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990.
Annullamento aggiudicazione Lotto 2. Contestazione. Memoria in compendio.

Nel prendere atto, non senza viva sorpresa, del Vs. provvedimento di cui in epigrafe, pure si ritiene doveroso evidenziare quanto di seguito.

Già con PEC del 06/05/2024, chi scrive, nel riscontrare Vs. nota in merito, produsse ampia e motivata declaratoria di sussistenza di segreti commerciali afferenti la propria offerta, allegando relativa documentazione a comprova: ciononostante, e senza nulla motivare in merito, la Spett.le S.A. in indirizzo ritenne di non tenere in alcun conto quanto evidenziato, anche con il supporto di dirimente giurisprudenza in merito, con ciò contravvenendo, tra l'altro, al disposto di cui all'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023: "(...) possono comunque consentirsi, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4 lettera a) (segreti tecnici o commerciali) e al comma 4 lettera b) numero 3) (piattaforme e infrastrutture informatiche), ma solo "al concorrente", e sempre che la richiesta ostensiva sia "indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara". Nella richiesta avanzata da Biomedical Service S.r.l. nulla veniva esplicitato in relazione ad eventuali finalità di "difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara", eppure chi legge non ha esitato a conformarsi ad una richiesta ad ogni effetto illegittima, così ledendo i diritti e gli interessi della scrivente, pure meritevoli, nelle intenzioni del Legislatore, di idonea tutela giuridica. Né a nulla vale la risibile determinazione per cui si sarebbe proceduto ad "oscurare il nome del produttore", sia perché in realtà non venne fatto (sia sufficiente leggere il sedicente ricorso notificato da Biomedical s.r.l.), sia perché costituiva sin troppo facile previsione immaginare come, identificato il prodotto, si sarebbe inevitabilmente reso palese anche il nominativo del produttore.

Sulla scorta dunque di informazioni cui pure non sarebbe stata legittimata all'accesso, ma che una condotta quantomeno opinabile della S.A. in indirizzo rese comunque possibile, Biomedical s.r.l. propose un ricorso privo in realtà di qualsiasi consistenza sia tecnica che giuridica (basti pensare che nel corpo dell'intero atto non era dato leggere un solo riferimento giurisprudenziale che fosse uno, al netto di un genericissimo

arresto peraltro del tutto inconferente), basato essenzialmente su rilievi apoditticamente mossi e non diversamente motivati, del tutto sprovvisto, sia pure a modesto ma ponderato parere di chi scrive, dei minimi requisiti sia in ordine al fumus che pure al periculum, ciò che avrebbe portato certamente, da parte del Tribunale Amministrativo adito, al rigetto della istanza cautelare pure temerariamente avanzata.

Nonostante quanto sopra, con un provvedimento quantomeno sorprendente, ed in totale assenza dell'emergenza di ragioni di interesse pubblico prevalente su quello dell'aggiudicatario, che pure la Legge individua quale indispensabile presupposto alla possibilità di esercizio dell'autotutela sull'aggiudicazione prima della conclusione del contratto, la S.A., previo un sedicente riesame della documentazione di cui pure alcuna comunicazione mai è stata resa, ha inteso conformarsi supinamente alle stravaganti tesi della ricorrente, adottando un provvedimento che ne riprende addirittura la lettera, di fatto ergendosi inopinatamente a giudice e limitandosi a giustificare il proprio agire in ragione di una non meglio specificata più approfondita attività di analisi della documentazione, pure in suo possesso da mesi e già in precedenza abbondantemente sceverata quanto valutata: se ne desume dunque che, in assenza delle "illuminanti" deduzioni prodotte da Biomedical S.r.l., una commissione pure all'uopo nominata, e che disponeva di tutto il tempo per farlo, essendo peraltro chiamata, in ordine al Lotto 2, alla valutazione di sole tre offerte, mai sarebbe stata in grado di assolvere ai propri compiti.

Tutto quanto innanzi dedotto connota inevitabilmente l'agire della Spett.le S.A. in indirizzo quale viziato da profili palesemente caratterizzantesi, tra l'altro, per eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere e dell'illogicità manifesta, anche per non aver rilevato, ab origine, come avrebbe dovuto, gli insanabili vizi che rendono viceversa irricevibile l'offerta della sedicente ricorrente, oggi inopinatamente sgravata, in ragione della singolare determinazione adottata da chi legge, del tutto dall'onere di comprovare quanto temerariamente asserito.

Si preavvisa sin d'ora, in diretta conseguenza di quanto innanzi, l'impugnativa del provvedimento in epigrafe innanzi al Tribunale Amministrativo competente, né si esclude, laddove si dovesse rilevare la sussistenza dei necessari presupposti, il ricorso ad ogni ulteriore sede giudiziaria competente, di ogni ordine e grado, a tutela dei ns. diritti ed interessi eventualmente lesi.

Distintamente

DAMBO S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Stefano Notarangelo
(Firmato Digitalmente)